

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)

Modifica del 2 novembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 settembre 2003¹ sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT)

Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 3

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a. del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;

³ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.

Art. 2 **Politica del personale**

¹ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

² Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

¹ **RS 172.220.117**

Art. 3 Resoconto

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 7 Valutazione della funzione

¹ Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers² e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l'Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

² Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

Art. 8 Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9 Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

² RS 172.220.111.3

Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers³ non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

II

L'ordinanza del 18 dicembre 2002⁴ concernente il fondo di soccorso del personale federale è modificata come segue:

Art. 3 lett. c

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

- c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010⁵ sull'organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009⁷ sul Tribunale federale dei brevetti;

III

La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2011.

2 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 172.220.111.3

⁴ RS 172.222.023

⁵ RS 173.71

⁶ RS 173.32

⁷ RS 173.41

